



Bruxelles, 16 ottobre 2017
(OR. en)

13196/17

DAPIX 329
CRIMORG 167
ENFOPOL 452
ENFOCUSTOM 217
JAI 902

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 12 ottobre 2017

Destinatario: delegazioni

n. doc. prec.: 11267/1/17 REV 1

Oggetto: CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio

- Valutazione del Portogallo riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli
- Conclusioni del Consiglio (12 ottobre 2017)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio - Valutazione del Portogallo riguardo allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, adottate dal Consiglio nella sua 3564^a sessione tenutasi il 12 ottobre 2017.

**CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
sull'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al
capo 6 della decisione 2008/615/GAI del Consiglio**

**Valutazione del Portogallo riguardo allo scambio automatizzato di
dati di immatricolazione dei veicoli**

1. A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio deve decidere all'unanimità se questa condizione è soddisfatta. Tale disposizione non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della suddetta decisione è stata già avviata a norma del trattato di Prüm (2005).
2. Conformemente all'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI, la verifica del rispetto della condizione di cui sopra deve essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve inoltre basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
3. A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena questi ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

4. Il **Portogallo** ha completato il questionario sulla protezione dei dati e quello sullo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli e ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i **Paesi Bassi**. Una visita di valutazione ha avuto luogo in **Portogallo** e il gruppo di valutazione **olandese/spagnolo/slovacco** ha redatto una relazione al riguardo che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio (11262/17 DAPIX 262 CRIMORG 136 ENFOPOL 360 ENFOCUSTOM 173 JAI 691).
5. È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati di immatricolazione dei veicoli (11263/17 DAPIX 263 CRIMORG 137 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 174 JAI 692).
6. Durante la riunione del Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) del **2 ottobre 2017**, si è constatato che ogni Stato membro vincolato dalla decisione 2008/615/GAI concorda che sono rispettate le condizioni che consentono al Consiglio di concludere che, ai fini dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, il **Portogallo** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
7. Il Consiglio conclude pertanto che ai fini dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli, il **Portogallo** ha pienamente attuato le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
